



CITTA' PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

“Medaglia d'argento al merito civile”

CAP 03030 * Sede Piazza Municipio, n. 1* C.F.81000290601*Partita IVA 00340200609*Tel
0776/4029/216-207-213-214

FAX-Comune 0776404081- FAX UFF. RAG. 0776/402128

IMU 2014 - INFORMAZIONI UTILI

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 2014	
Quali soggetti interessa	<ul style="list-style-type: none">- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; - Il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.	
Quali immobili riguarda	Fabbricati, compresa abitazione principale e fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.	
Quali imposte sostituisce	<ul style="list-style-type: none">- Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati) - ICI	
Aliquote confermate per l'anno 2014 con delibera di C.C. n. 3 del 22-04-2014	<p style="text-align: center;">ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p>	ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO
	<p style="text-align: center;">FABBRICATI RURALI</p> <p>Immobili di cui all'art. 13, comma 4,5 e 8 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011; n. 214 e succ. modificazioni.</p>	ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO

<p>Aliquote agevolate</p>	<p>PER IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI E DISABILI</p> <p>Che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>	<p>ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO</p>
	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA NONCHE' ALLOGGI IACP</p> <p>Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi IACP regolarmente assegnati.</p>	<p>ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2014 con delibera di C.C. n. 3 del 22-04-2014</p>	<p>COMODATO D'USO</p> <p>Le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>	<p>ABOLIZIONE DEL PAGAMENTO</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2014 con delibera di C.C. n. 3 del 22-04-2014</p>	<p>COMODATO D'USO</p> <p>Le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale. Tale agevolazione è riservata ai possessori di più immobili concessi in comodato gratuito.</p>	<p>0.76 per cento Non si applicano detrazioni</p>
<p>Aliquote confermate per l'anno 2014 con delibera di C.C. n. 3 del 22-04-2014</p>	<p>IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1</p> <p>IMMOBILI NON COMPRESI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI</p> <p>AREE EDIFICABILI RICADENTI NELLE ZONE DI P.R.G. ED A.S.I.</p>	<p>0,76 per cento</p> <p>0,86 per cento</p> <p>0,86 per cento</p>

<p>Aliquote confermate per l'anno 2014 con delibera di C.C. n. 3 del 22-04-2014</p>	<p>IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"</p>	<p>1,06 per cento</p> <p>0,76 per cento allo Stato 0,30 per cento al Comune</p>
<p>Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze</p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità a uso abitativo".</p>	
<p>Qual è la base imponibile</p>	<p>Fabbricati:</p> <p>La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 -140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 <ul style="list-style-type: none"> • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 • <p>Terreni agricoli:</p> <p>reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -135 per i terreni agricoli -110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola <p>Aree fabbricabili:</p> <p>valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione</p>	
<p>Termini di versamento</p>	<p><u>Rata di acconto:</u> versamento entro il 16 giugno 2014</p> <p><u>Rata a saldo:</u> versamento entro il 16 dicembre 2014</p>	

<p>Modalità di versamento</p>	<p>Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati.</p> <p>Per i contribuenti <u>non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)</u> nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare il bonifico direttamente al Comune beneficiario sul Codice IBAN IT90R0537274370000010446102 - per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il Codice IBAN ITO2GO100003245348006108000.
<p>Obbligo di Dichiarazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU <u>entro il 30 giugno dell'anno successivo</u> alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e così anche per i titolari di beni "merce". • I soggetti passivi che usufruiscono del "Comodato d'uso" devono presentare la dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, • su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi <u>entro la scadenza del 31 dicembre dell'anno di riferimento</u>

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL' I.M.U.

Con la Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D.

Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012.

La tabella sottostante riporta lo schema dei codici tributo, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito:

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

CODICE ENTE COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO: G598

Tipologia immobili	Codice IMU Quota Comune	Codice IMU Quota Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla cat. D	3913	
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO		3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

Si precisa che il codice tributo "3925" deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale "D"

Si segnala che è disponibile il **link "Calcolo on-line IUC"** visibile sul portale del Comune di Piedimonte San Germano, permettendo alla cittadinanza il calcolo e la verifica dell'Imposta da versare.

Per ogni ulteriore informazione l'**Ufficio Tributi** è contattabile ai seguenti recapiti:

telefono: 0776-4029/216/218

fax : 0776-402128

e-mail : areatributi@comune.piedimontesangermano.fr.it

e-mail : resp.areafinanz@comune.piedimontesangermano.fr.it

Il Funzionario Responsabile IMU
Nardone Rag. Daria Dagmar

Documenti – Normativa

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

Aliquote e detrazioni IMU- Deliberazione C.C. n. 3 del 22/04/2014;

Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9, art. 13 D.L.6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Decreto legge 30/11/2013, N° 133;

Decreto legge 31/08/2013, N° 102;